



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Treviso

Seconda Sezione Civile

Nel procedimento recante n. 5471 / 2022 R.G. introdotto da

CARLO BRACCI (CF: BRCCRL66M20G479Y), **LUCA CAPATO** (CF: CPTLCU71L24M052W), **STEFANO MAESTRI ACCESI** (CF.: MSTSFN76C11A662T), **SIMONE OLLANU** (CF: LLNSMN82L02B354G), con l'avv. prof. Matteo Ambrosoli e l'avv. Elisabetta Colonello

- Attori -

contro

ASSOCIAZIONE GAGI – GRUPPO AGENTI GENERALI ITALIA (CF. 80137230159) con l'avv. Massimo Fontanesi

- Convenuta -

Con l'intervento di

ROBERTO ANCHERANI, (CF. NCHRRT66S09H199S), con l'avv. Prof. Matteo Ambrosoli e l'avv. Elisabetta Colonello

- Intervenuto -

Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Bruno Casciarri,

ha emesso la seguente

SENTENZA

OGGETTO: impugnazione di delibera assembleare

CONCLUSIONI: come da note di precisazione d.d. 20.05.2024 per parte attrice

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, così pronunciarsi:

annullare o dichiarare nulla la deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo del GAGI in data 19 giugno 2022 (n. 493), con cui è stato eletto Presidente del GAGI il Dottor Vincenzo Cirasola, in quanto:

o adottata senza il rispetto delle maggioranze richieste a sensi dello Statuto, avendo il Dottor Cirasola rivestito la medesima carica per più di due mandati antecedenti e consecutivi;

o adottata con scrutinio segreto e, quindi, in applicazione di clausola statutaria nulla;

✎ per l'effetto, accertare la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 8, co. 2, del Regolamento, secondo cui il Vice-Presidente Vicario deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo nel termine di 30 (trenta) giorni, per procedere all'elezione del Presidente.

*Sin d'ora si precisa che, avendo il Dott. Cirasola rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente, tale circostanza non incide in alcun modo sulla fondatezza delle domande sopra svolte, includendovi anche quella di accertamento della doverosità della convocazione del Consiglio Direttivo da parte del Vice-Presidente, dato che tale accertamento vale comunque a confermare la fondatezza delle domande e, quindi, **l'illegittimità della condotta pervicacemente mantenuta dal GAGI, a mezzo dei propri organi, in formale ossequio di una delibera di elezione del Presidente platealmente invalida.***

La deliberazione di elezione di un nuovo Presidente del GAGI è conseguente alle dimissioni presentate dal Dott. Cirasola, non alla presa d'atto dell'illegittimità della precedente elezione, sicchè non può certo dirsi che si sia in presenza di una nuova deliberazione sostitutiva di quella invalida, ai sensi dell'art. 2377, co. 8, c.c. (ove fosse ritenuto applicabile in via analogica). Tutto all'opposto dimissioni ed elezione di un nuovo presidente sono condotte che si pongono in linea di continuità con la pervicace

negazione dell'illegittimità della delibera qui impugnata e hanno l'evidente e illegittimo scopo di ostacolare una pronuncia che, a chiare lettere, proclami l'illegittimità della delibera impugnata.

Con vittoria di spese, compenso professionale, IVA, Cpa e 15% di rimborso spese generali.

Con pronuncia sulle spese relative alle fasi cautelari svolte in corso di giudizio (provvedimento 3 febbraio 2023; provvedimento - in sede di reclamo - 11 luglio 2023; provvedimento 19 gennaio 2024; provvedimento - in sede di reclamo - 19 marzo 2024), a favore degli attori, considerato come la soccombenza in alcune di esse sia integralmente dipesa dalla sleale confutazione e contestazione di fatti dei quali controparte aveva piena conoscenza e che sono risultati accertati solo per effetto dell'ordine di esibizione emesso da questo Tribunale, che ha costretto controparte a rendere comune la conoscenza da essa anteriormente privatamente conservata, in pregiudizio degli attori."

Per parte convenuta, come da nota di precisazione delle conclusioni d.d. 22.05.2024: "Voglia il Tribunale adito ed il giudice per i provvedimenti di sua competenza, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, e dichiarando fin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ed eccezioni eventualmente svolte da controparte:

in via preliminare ed assorbente:

A) per le ragioni esposte in precedenza, accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere, con ogni provvedimento conseguente e con compensazione integrale delle spese;

Se non accolta la domanda di cui al precedente punto A):

in via preliminare: *accertare e dichiarare il difetto di legittimazione degli attuali ricorrenti ovvero il difetto di legittimazione attiva sostanziale, con ogni provvedimento conseguente;*

in via pregiudiziale: *accertare e dichiarare la competenza del collegio probivirale con funzioni arbitrali, con ogni provvedimento conseguente;*

nel merito:

1) accerti e dichiari l'inammissibilità dell'intervento del signor Ancherani, disponendone l'estromissione dal giudizio;

2) respingere tutte le domande proposte da Carlo Bracci, Luca Capato, Stefano Maestri Accesi e Simone Ollanu e da Roberto Ancherani se, per quest'ultimo, non verrà accolta l'eccezione di inammissibilità di cui al precedente punto 1).

Con vittoria di spese ed onorari."

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, gli attori hanno dedotto di essere associati alla GAGI ("Gruppo Agenti Generali Italia"), ente associativo non riconosciuto, con sede a Mogliano Veneto (TV), che annovera tra i propri soci gli agenti assicurativi mandatarî di Generali Italia s.p.a. del territorio italiano.

Tra i vari organi che statutariamente compongono GAGI, assumono rilievo l'Assemblea Congressuale, il Consiglio Direttivo, il Presidente e la Giunta Esecutiva.

Il Consiglio Direttivo è costituito da 35 membri, di cui 9 eletti dall'Assemblea e 26 dai rappresentanti di zona, e è deputato all'elezione del Presidente *"tra i propri componenti, a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei votanti per le prime due votazioni ed a maggioranza assoluta per le due successive votazioni"*, con la precisazione che l'elezione dell'organo, qualora il candidato abbia già ricoperto il ruolo nei due mandati precedenti, dovrà avvenire nelle prime due votazioni, con la prescritta maggioranza qualificata (cfr. art. 12 Statuto).

Gli attori hanno prospettato l'invalidità della delibera d.d. 19.06.22 di elezione a Presidente di Vincenzo Cirasola, essendo questi stato eletto all'esito del terzo scrutinio nonostante avesse già ricoperto la carica nei due mandati precedenti.

La tesi sostenuta dalla Associazione della validità della delibera del 19.06 si fonda sulla circostanza secondo cui la delibera del Direttivo del 25-26 novembre 2021, introducendo delle modifiche statutarie, avrebbe comportato la novazione di tutti i rapporti associativi, e la conseguente irrilevanza per azzeramento delle precedenti cariche presidenziali ricoperte da Cirasola.

In replica a tale argomentazione, gli attori hanno osservato che:

- la delibera è invalida perché adottata dal Direttivo, anziché dall'assemblea, organo statutariamente competente in materia (art. 16.6 dello Statuto);
- la delibera non ha comunque natura novativa, emendando alcune norme statutarie poco rilevanti per la vita associativa.

Hanno pertanto concluso chiedendo in via cautelare la sospensione della delibera viziata ex art. 23 c.c., e nel merito l'annullamento della medesima.

Con memoria d.d. 10.11.2022 depositata nel sub-procedimento cautelare, l'associazione G.A.G.I. (nel proseguo anche solo GAGI) si è costituita allegando:

- il difetto di interesse ad agire degli attori, non avendo questi dedotto il fatto costitutivo dell'azione, vale a dire a che titolo avevano agito (associati o membri del direttivo, assenti o dissenzienti rispetto alla delibera);
- la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, essendo la controversia rimessa statutariamente al Collegio dei Probiviri;
- nel merito, l'infondatezza della domanda, per essere intervenuta la novazione del contratto sociale e dello Statuto.

Con riferimento alla domanda cautelare, GAGI ha eccepito l'insussistenza del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*.

Con ordinanza del 03.02.2023 resa nel procedimento cautelare, poi confermata all'esito del reclamo, il GI ha negato la sospensione della delibera, in ragione del difetto di legittimazione ad agire sostanziale in capo ai ricorrenti, che non avevano dedotto né provato il loro voto dissenziente nella deliberazione.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di merito in data 22.12.2022, l'Associazione ha sostanzialmente richiamato gli assunti e le tesi espressi nella memoria d.d. 10.11.2022.

In sede di prima udienza del 12.01.2023, il Giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.

Nelle more, è intervenuto nel giudizio Roberto Ancherani, spiegando le medesime conclusioni già formulate dall'attrice.

All'udienza di merito del 04.05.2023, il Giudice ha assegnato termine alla Associazione convenuta per il deposito di memoria difensiva con esclusivo riferimento all'intervento di Roberto Ancherani e ha disposto il rinvio all'udienza del 22.06.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.

Con decreto del 25.07.2023, il GI, in accoglimento dell'istanza istruttoria avanzata con le memorie ex art. 186, co. 3 c.p.c., ha ordinato l'esibizione della registrazione audio della riunione del Direttivo di approvazione della delibera gravata.

All'udienza del 19.09.2023, il Giudice ha autorizzato il deposito delle reciproche trascrizioni del contenuto dell'audio, concedendo termine per note scritte.

Nel procedimento cautelare promosso da parte attrice con istanza ex art. 669 septies c.p.c. per la sospensione della delibera, con ordinanza d.d. 19.01.2024 il Giudice, valutata l'ammissibilità del ricorso essendo emersi dalla trascrizione della registrazione elementi nuovi, ha accolto l'istanza di sospensione ritenendo che le prese di posizione dei consiglieri fossero sufficienti a dimostrare il loro dissenso, e rigettando le eccezioni di rito (i.e. l'eccezione di incompetenza in favore del Collegio dei Pribiviri) e di merito (i.e. la natura novativa dell'adeguamento statutario).

Il Collegio, chiamato a pronunciarsi in sede di reclamo, ha confermato il predetto provvedimento.

All'udienza del 28.11.2023, il Giudice ha rigettato l'istanza di ammissione di CTU per la trascrizione del contenuto dell'audio, e ha rinviato la causa all'udienza del 23.05.2024 per la precisazione delle conclusioni.

Nelle more, con ordinanza del 29.04.2024 e all'esito del contraddittorio, il Giudice ha accolto il ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c., con cui gli attori avevano chiesto che, in esecuzione e a chiarimento dell'ordinanza 19-22.01.2024, il Giudice disponesse espressamente che la

sospensione dell'efficacia della delibera impugnata comportasse anche l'inibizione a che il dott. Cirasola continuasse a partecipare ai lavori della Giunta Esecutiva.

In data 02.05.2024 il dott. Cirasola ha presentato le sue dimissioni dalla carica di Presidente, a cui è subentrato il dott. Serrao a seguito di nuova delibera sostitutiva di quella impugnata.

Nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la convenuta ha pertanto chiesto (*"in via preliminare e assorbente"* rispetto alle conclusioni rassegnate in precedenza) la declaratoria di cessazione della materia del contendere, e la compensazione delle spese di lite. Parte attrice, ritenendo che tale circostanza non incida in alcun modo sulla fondatezza delle domande svolte nel giudizio, ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.

A scioglimento della riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per gli scritti conclusivi.

* * *

Il presente giudizio ha ad oggetto la legittimità ex art. 23 c.c. della delibera adottata dal Consiglio Direttivo di GAGI in data 19.06.2022, con cui Vincenzo Cirasola era stato eletto Presidente della associazione (verbale *sub* doc. 2 attoreo), e l'accertamento delle condizioni per l'applicazione dell'art. 8.2 del Regolamento statutario, che impone al Vice - Presidente la convocazione entro 30 giorni del Consiglio per l'elezione del Presidente.

Secondo la prospettazione attorea, detta delibera è viziata per contrasto con l'art. 12 dello Statuto. Il Consiglio Direttivo deve eleggere il Presidente *"tra i propri componenti, a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei votanti per le prime due votazioni ed a maggioranza assoluta per le due successive votazioni"*, con la precisazione che l'elezione dell'organo, qualora il candidato abbia già ricoperto il ruolo nei due mandati precedenti, dovrà avvenire nelle prime due votazioni, con la prescritta maggioranza qualificata (cfr. art. 12 Statuto).

L'invalidità della delibera d.d. 19.06.22 discende dal fatto che Vincenzo Cirasola era stato eletto all'esito del terzo scrutinio nonostante avesse già ricoperto la carica nei due mandati precedenti.

A- Sulla cessazione della materia del contendere

Prima di addentrarsi nel merito, occorre esaminare la questione, assorbente e preliminare, della cessazione della materia del contendere.

Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. d.d. 22.05.2024, l'associazione convenuta ha dedotto una circostanza nuova e sopravvenuta in pendenza del giudizio. Infatti, con comunicazione del 02.05.2024, Vincenzo Cirasola si era dimesso dalla carica ricoperta, precisando di *“non essere disponibile ad essere nominato neanche membro delle prossime Giunte Esecutive”*. Con delibera del 15.05.2024, il Direttivo aveva eletto a maggioranza assoluta Presidente dell'associazione, Federico Serrao (cfr. docc. 1,3 alle note scritte).

Secondo l'associazione, quest'ultima delibera sostituisce integralmente quella impugnata, con conseguente cessazione della materia del contendere.

A tale prospettazione si sono opposti gli attori, insistendo per le conclusioni già rassegnate. Secondo questi ultimi, infatti, permane inalterato l'interesse all'accertamento dell'illegittimità della delibera d.d. 19.06.22, non avendo la delibera d.d. 15.05.2024 natura retroattiva, in grado, cioè, di rimuovere *ex tunc* gli effetti illegittimi di quella impugnata.

Secondo l'orientamento di legittimità predominante, la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone:

- il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio;
- il fatto che le parti sottopongano conclusioni conformi in tal senso al Giudice (cfr. Cass. civ. 21757/2021).

L'istituto processuale della cessazione della materia in contesa nel processo civile non è sovrapponibile alla declaratoria ex art. 34.5 d. lgs. 104/2010 del giudice amministrativo.

Infatti, diversamente da quanto avviene nel processo amministrativo, la giurisprudenza civile – nel silenzio del legislatore – ha da sempre assegnato alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere natura di pronuncia di mero rito che determina, dunque, la conclusione del processo in assenza di una valutazione di merito sulla domanda (cfr. Cass. civ. 17312/2015).

Nel caso in esame, con la comparsa conclusionale parte attrice ha fermamente contestato l'idoneità della delibera 15.05.2024 a fungere da circostanza sopravvenuta idonea e, non aderendo alla prospettazione dell'associazione, ha ribadito le conclusioni previamente rassegnate (l'annullamento della precedente delibera viziata per contrasto con le norme statutarie e l'accertamento della ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 8.2 del Regolamento, per la riconvocazione del Direttivo nel termine previsto e la successiva elezione del Presidente).

Tali elementi, alla luce dell'orientamento di cui sopra, rendono contestato l'effettivo venir meno dell'interesse alla pronuncia di merito, impedendo così di configurare la cessazione della materia del contendere.

Secondo l'*iter* logico suggerito dalla Cassazione, occorre allora vagliare la sussistenza dell'interesse ad agire in capo agli attori, in quanto il suo venir meno in conseguenza del fatto sopravvenuto, determinerebbe il rigetto della domanda.

Nella fattispecie detta condizione dell'azione è sussistente.

La delibera di nomina a Presidente di Federico Serrao non ha la portata integralmente sostitutiva riconosciuta dall'art. 2377.8 c.c. Infatti, premesso che non è qui in discussione la pacifica applicabilità di detta norma agli enti associativi, ciò che difetta nella deliberazione d.d. 15.05.2024 è l'estrinsecazione, chiara ed inequivoca, della volontà in capo agli associati di rimuovere in autotutela il vizio genetico da cui era affetta la delibera precedente e di sostituire quest'ultima con un'altra esente da vizi.

Invero:

- l'elezione del nuovo Presidente si è resa necessaria solo in conseguenza delle dimissioni di Cirasola dalla carica, e non in forza di specifica ammissione dei vizi da cui deriva l'illegittimità della precedente elezione;
- né dal verbale della delibera n. 517, né dalle allegazioni dell'Associazione sono desumibili indici testuali che militino a favore della tesi che riconosce a detta delibera un intento convalidante.

L'unico elemento che potrebbe astrattamente assumere rilievo è il fugace riferimento espresso da Elvis Presotto, Presidente della adunanza che ha eletto Serrao, alle “...*reali motivazioni che ci hanno portato a dover eleggere un nuovo Presidente*” (così nel verbale 15.05.2024), ma si tratta di affermazione tanto laconica quanto priva di concretezza.

Dall'assunto che esclude il riconoscimento della valenza ex art. 2377.8 c.c. alla delibera n.517, discende la permanenza dell'attualità dell'interesse ad agire in capo agli attori. E ciò in quanto la delibera *in tesi* illegittima è ancora presente nel mondo giuridico, sicché gli associati dissenzienti sono costretti a ricorrere all'organo giurisdizionale al fine di ottenere con efficacia *ex tunc* la modificazione giuridica cui aspirano.

A tal proposito la dottrina processual-civilistica classica parla di interesse ad agire sussistente *in re ipsa* atteso che, con riguardo alle azioni costitutive, l'interesse ex art. 100 c.p.c. non ha autonoma rilevanza.

Ritenuto pertanto sussistente l'interesse ad agire in capo agli attori, occorre esaminare il merito della controversia.

B- Sul difetto di giurisdizione

GAGI ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di “*giurisdizione*” (*rectius* competenza) in capo all'autorità giudiziaria, poiché la controversia in esame è devoluta dallo Statuto alla cognizione in favore del Collegio dei Probiviri, in qualità di arbitri.

A fronte della tesi del Giudice cautelare (condivisa dal Collegio in sede di reclamo) secondo cui la clausola compromissoria di cui all'art. 22 dello Statuto ricomprende solo le controversie tra associati e Consiglio Direttivo, e rimane esclusa la disputa tra consiglieri e organi collegiali, GAGI ha replicato che il presupposto per divenire componenti del Direttivo è proprio essere associati.

La tesi non è persuasiva, posto che in caso di dubbio ermeneutico sulla latitudine della clausola compromissoria, è preferibile un'interpretazione restrittiva della medesima con la conseguente affermazione della giurisdizione ordinaria e la negazione di quella arbitrale,

che opera in deroga al principio costituzionale di cui all'art. 102.1 Cost. (cfr. Cass. 8575/2005, e Cass. 1543/2013).

Tale assunto era già stato evidenziato con l'ordinanza cautelare d.d. 03.02.2023 e condiviso anche dal Collegio in sede di reclamo e non è stato oggetto di specifiche doglianze.

L'inapplicabilità al caso in esame della clausola compromissoria ex art. 22 Statuto rende superfluo lo scrutinio dell'eccezione attorea di nullità della clausola medesima.

C- Sulla legittimazione ad impugnare

Con comparsa di costituzione e risposta, l'associazione GAGI ha eccepito il difetto di legittimazione degli attori deducendo che gli stessi non avevano allegato e provato né la loro qualità di componenti del Consiglio Direttivo né di essere stati assenti o dissenzienti.

Il Giudice cautelare, e poi il Collegio in sede di reclamo, hanno accolto tale eccezione, ritenendo che la deduzione e dimostrazione del dissenso fosse un presupposto essenziale ed elemento costitutivo per la proposizione dell'azione di annullamento della delibera da parte degli associati dissenzienti.

La prova del dissenso è stata poi raggiunta con l'istruttoria del giudizio di merito mediante l'acquisizione della riproduzione audio della seduta.

Nonostante la mancata verbalizzazione, infatti, sul punto nell'ordinanza cautelare d.d. 19.01.2024 si è posto in evidenza che: *“Pur mancando una prova diretta dell'espressione del voto, prova impossibile trattandosi per statuto di voto segreto, nondimeno le prese di posizione dei consiglieri nel corso della riunione sono sufficienti nella prospettiva della loro legittimazione all'impugnazione a dimostrare il dissenso. La pretesa di una prova non meramente indiziaria costituirebbe un vulnus al diritto di difesa perché impedirebbe l'impugnazione di qualsiasi delibera assunta con voto segreto”*.

In particolare, nella registrazione audio della seduta del 19.06.2022 vi sono tre momenti salienti da cui si evince con certezza la manifestazione del dissenso da parte dei consiglieri:

- i. il Presidente dell'organo deliberante Galli, in risposta alle doglianze di Luca Capato, ha evidenziato che: *"Se non ritieni valida la cosa fai il ricorso che ritieni giusto fare"* (2.25.33);
- ii. Vincenzo Cirasola si è rivolto a Luca Capato assicurandolo sul fatto che il voto *"lo potrai invalidare dopo"* (2.23.48);
- iii. A fronte della richiesta di Luca Capato di espressa verbalizzazione del dissenso alla eleggibilità ed elezione di Vincenzo Cirasola, questi ha risposto che: *"E' agli atti e ai verbali"* (2.38.01).

Tali dichiarazioni vanno rettamente intese collocandole nel contesto in cui esse sono state rese: è evidente che fanno riferimento alla disputa tra Cirasola e Capato, i soli candidati alla carica, e alla natura *in tesi* novativa delle modifiche statutarie, tesi sostenuta con la produzione *ex abrupto* del parere *pro veritate* dell'avv. Ritrovato. Non vi è ragione per dubitare di ciò, essendo tale diatriba l'unico motivo di tensione in assemblea.

È sufficiente, peraltro, che il presupposto della qualità di dissenziente o di assente emerga anche in relazione a uno solo degli attori, poiché il dissenso, elemento costitutivo della domanda, è profilo che attiene alla fondatezza della domanda e che determina, così, la inscindibilità delle posizioni processuali litisconsortili.

La circostanza dedotta dalla Associazione che il dissenso alla candidatura di Cirasola è stato espresso da Capato solo a valle della delibera e non a monte della medesima trova espressa smentita nella trascrizione stessa della registrazione audio. Infatti, sia la dichiarazione *sub* i.) (2.25.33) che la dichiarazione *sub* ii.) (2.23.48) sono precedenti alla terza votazione (2.31.30).

Inoltre, la CTU richiesta dai convenuti in sede conclusionale è superflua, essendovi sostanziale coincidenza tra gli estratti di trascrizione dell'audio forniti da parte attrice e parte convenuta.

D- Sulla ammissibilità dell'intervento del terzo Roberto Ancherani

Parte convenuta ha eccepito la tardività dell'intervento adesivo autonomo di Roberto Ancherani, essendosi costituito successivamente alla scadenza dei termini per l'azione di impugnazione.

Tale assunto non merita condivisione. Nonostante parte della dottrina opini diversamente, la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità sono costanti nel ritenere che, in assenza di una norma espressa del tenore analogo all'art. 1137 c.c., l'azione di annullamento ex art. 23 c.c. non è assoggettata ad alcun termine di decadenza, ma solo al regime prescrizione ordinario di cui all'art. 1442 c.c. (cfr. App. Milano, 19.01.2017 in *leggiditalia*).

E ciò a prescindere dalla natura autonoma, o meramente dipendente di detto intervento.

Con note autorizzate del 22.05.2023, l'associazione convenuta ha inoltre eccepito l'intempestività dell'intervento di Ancherani, in quanto avvenuto dopo il termine di proposizione del reclamo avverso l'ordinanza di rigetto.

Sul punto, lo stesso dettato dell'art. 268 c.p.c. prevede che l'intervento può aver luogo "sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della decisione", con la precisazione che il terzo intervenuto incorre nelle stesse preclusioni istruttorie (ma non assertive) delle altre parti, e può comunque sempre formulare domande nonostante sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la delimitazione del *thema decidendum* (cfr. Cass. civ. 31939/2019).

L'associato Roberto Ancherani è intervenuto con atto depositato in data 04.04.2023, ben 30 giorni prima la data fissata per l'udienza ex art. 184 c.p.c. del 04.05.2023. Quindi, anche sotto quest'ultimo profilo l'intervento di Ancherani è ammissibile.

E- Nel merito

Parte convenuta ha riproposto la stessa tesi e le medesime argomentazioni relative alla natura novativa delle modifiche statutarie intervenute con le delibere 481 e 486, mediante le quali sarebbe venuta meno una condizione sospensiva di ciascun rapporto associativo, vale a dire l'obbligo di adesione al Fondo Pensione Gruppo Agenti Generali Italia per l'iscrizione a GAGI.

In relazione a tali argomentazioni il Giudice con l'ordinanza cautelare d.d. 19.01.2024 di accoglimento dell'istanza sospensiva, ha osservato che: *“La questione della sussistenza della novazione o meno è fondamentale per la legittimità della delibera impugnata.*

Secondo la prospettazione della convenuta la novazione deriverebbe dalla Delibera n. 481 del Consiglio Direttivo adottata in data 25/26-11-2021 di modifica dello Statuto per recepire gli effetti dello scioglimento del Fondo Pensioni del Gruppo Agenti Generali Italia, fondo cui lo Statuto fa riferimento in alcuni articoli.

In particolare la modifica ha comportato il depennamento della parte dell'art. 3 che prevedeva che “L'iscrizione al GAGI comporta l'obbligo di adesione al Fondo Pensioni del Gruppo Agenti Generali Italia il cui regolamento fa parte integrante del presente Statuto. Non sono obbligati all'iscrizione al Fondo Pensioni del Gruppo Agenti Generali Italia gli agenti di nuova nomina di età superiore ai 50 anni...”.

L'art. 3 nella sua attuale formulazione dispone che “Possono essere Associati Ordinari tutti gli agenti di assicurazione operanti in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano che abbiano concluso un contratto di Agenzia con Generali Italia Spa.”

Lo scioglimento del Fondo Pensione comportava l'adeguamento degli artt. 17, 23 e 25 con depennamento dei riferimenti al Fondo.

Ritiene il Tribunale che non vi sia stata alcuna novazione.

Sotto il profilo dell'animus novandi non si rinviene nella delibera n. 481 o in atti successivi alcuna manifestazione di volontà esternata dagli consiglieri prima e poi dagli associati in sede di ratifica che indichi un effetto estintivo del precedente vicolo associativo e la nascita di una nuova e diversa entità.

La delibera nr. 481 del 25/6-11-2021 (doc. 11 attori), già dal tenore letterale, evidenzia che si tratta di semplice “adeguamento” dello Statuto allo scioglimento del Fondo Pensioni senza che vi sia alcuna discussione sugli ipotizzati effetti novativi.

Lo stesso avv. Ritrovato per sostenere la tesi della novazione fa riferimento a una “prassi che mi viene riferita e parzialmente riconducibile ad estratti documentali...” di precedenti congressi del 2010, 2013 e 2016.

Tale prassi non viene definita e non risulta in alcun modo provata.

Altro elemento che denota che si trattava di modifica che non implicava alcun effetto estintivo – costitutivo è il ricorso fatto dal Consiglio all’art. 28 co. 2 che consente di derogare alla competenza generale dell’Assemblea Congressuale in caso di modifiche necessarie a adempiere a precise disposizioni di legge o per colmare lacune al fine di rendere la disciplina statutaria conforme al dettato normativo.

Se si fosse trattato di modifica capace di elidere il vincolo associativo e di rifondare una nuova associazione, il Consiglio avrebbe dovuto rimettere la decisione all’Assemblea, chiamata invece ex post a una mera ratifica.

La ratifica dell’Assemblea comporta il superamento delle eccezioni di invalidità per incompetenza della delibera nr. 481 del Consiglio sollevate dai ricorrenti.

Difetta anche la prova che la modifica introduca un aliquid novi significativo tanto da creare un nuovo rapporto associativo.

La convenuta e, prima di lei, i sostenitori della tesi della novazione non hanno in alcun modo dedotto e provato quali effetti abbia avuto tale modifica sulla base associativa ovvero se vi sia stato un aumento o una modifica qualitativa della base degli iscritti.

Senza una prova sull’impatto almeno da punto di vista quantitativo è del tutto apodittico sostenere che sia intervenuto un nuovo ente senza alcuna modifica che abbia attinto gli scopi e gli organi nonché le norme di funzionamento.

Lo stesso Cirasola nel corso della riunione notturna del consiglio del 19-6-2022 fa presente di candidarsi come Presidente per continuare quello che è stato il mandato precedente (v. registrazione post 29.38) segno evidente della consapevolezza della continuità, incompatibile con la ipotizzata nascita di un nuovo ente e dell’elezione di un nuovo presidente.

Nel corso della lunga registrazione viene citato il parere dell'avv. Ritrovato utilizzato per consentire a Cirasola di superare il divieto di candidatura dopo la 2 votazione ma non vi è alcuna discussione sulla costituzione di una nuova associazione sorta sulle ceneri della precedente perché tutti si muovono nella prospettiva della continuità, in primis lo stesso Cirasola.

*Sempre nel verbale del 19-06-2022 secondo periodo) si legge che “l’assemblea congressuale ha espresso ampio consenso per la linea della “**continuazione senza cambiamento del presidente Cirasola**” [il grassetto è nel testo originale; doc. 2 attori].”*

In sede di scritti conclusivi, l’Associazione convenuta non si è confrontata con tali assunti, ma si è limitata ad una mera riproposizione delle medesime deduzioni, generiche e apodittiche, svolte negli scritti precedenti.

Per tutto quanto sopra, la domanda ex art. 23 c.c. di annullamento della delibera del Consiglio Direttivo d.d. 19.06.2022, n. 493, con cui Vincenzo Cirasola era stato eletto Presidente di GAGI, merita accoglimento.

Parte attorea ha infine chiesto, quale logico precipitato della declaratoria di annullamento della delibera, l’accertamento della ricorrenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 8, co. 2, del Regolamento, che impone al Vice Presidente Vicario di convocare il Direttivo per l’elezione del Presidente entro il termine di 30 giorni.

La stessa domanda era stata avanzata in sede cautelare, ma il GI, con l’ordinanza d.d. 19.01.2024, aveva stabilito che “...la previsione del regolamento ha quale presupposto la decadenza dall’incarico o le dimissioni, e non la mera sospensione “cautelare” della nomina” (cfr. pag. 7 ordinanza).

La domanda è ora inammissibile per carenza di interesse, atteso che le concomitanti e pacifiche circostanze date dalle dimissioni di Cirasola e dalla conseguente convocazione del Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente (proprio in applicazione dell’art. 8, co. 2) rendono superata e inattuale un’eventuale pronuncia giudiziale in merito.

Sul piano delle spese processuali non ha alcun rilievo il difetto di prova del dissenso da parte di taluni attori. Come detto, infatti, la deduzione e la dimostrazione del dissenso è elemento costitutivo della domanda che essi hanno proposto congiuntamente, sicché il soddisfacimento dell'onere probatorio da parte di uno reca a beneficio di tutti gli attori, che vantano, peraltro, la medesima posizione processuale, attesa la sostanziale identità di *petitum* e *causa petendi*.

Inoltre, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente (nel caso ispecie GAGI) abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. Cass. civ. 9785/2022).

Pertanto, le spese di lite tengono conto della soccombenza dell'Associazione e si liquidano anche in favore dell'interventore *ad adiuvandum* Roberto Ancherani (v. Cass. s.u. 27846/19) come segue:

- quanto al giudizio di merito secondo i valori medi dei parametri tabellari di riferimento per le controversie di valore indeterminato a complessità media;
- quanto ai cinque procedimenti cautelari secondo i valori minimi, stante la sostanziale identità e serialità delle questioni sollevate.

L'importo ottenuto per ciascuna fase deve essere maggiorato del 60% in ragione dell'aumento del 15% per ogni soggetto successivo al primo ex art. 4, co. 2 DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (che prevede un aumento fino al 30% per soggetto), tenuto conto della identità delle posizioni difensive degli attori

Pertanto, le spese liquidate, previo arrotondamento, sono pari a:

- E. 17.400,00 per la fase di merito
- E. 26.500,00 (5.300,00 E. per ciascuna fase cautelare).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla causa in premessa indicata, rigettata ogni diversa eccezione o istanza, e assorbita ogni ulteriore domanda, così provvede:

- 1) **dichiara** l'annullamento della delibera n. 493 adottata dal Consiglio Direttivo del GAGI in data 19.06.2022, con cui era stato eletto Presidente di GAGI Vincenzo Cirasola;
- 2) **dichiara** inammissibile la domanda per l'accertamento della ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 8, co. 2, del Regolamento,
- 3) **condanna** l'associazione convenuta GAGI alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori Bracci Carlo, Capato Luca, Maestri Accesi Stefano, Ollanu Simone e dell'interveniente Roberto Ancherani, quantificate in complessivi E. 43.900,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e cpa come per legge.

Treviso, lì 10 ottobre 2024

Il Giudice

Bruno Casciarri